

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO a.s. 2021/22

1. Riferimenti normativi.

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “**Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 “**Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa**” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “**Codice in materia di protezione dei dati personali**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e Regolamento UE n. 679/16

2. La sanzione disciplinare e il procedimento amministrativo.

Qualsiasi sanzione disciplinare richiede l'attivazione del procedimento amministrativo di accertamento, conosciuto come procedimento disciplinare.

Iter da seguire:

- **INIZIATIVA:** il procedimento disciplinare spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
- **ISTRUTTORIA:** la raccolta e la valutazione degli elementi necessari per la decisione finale spetta al responsabile del procedimento
- **DECISIONE:** la formazione del provvedimento finale compete all'autorità cui spetta il potere di punire.

La L.241/90 introduce anche dei principi che costituiscono specifici obblighi di adempimento da parte dell'Amministrazione.

In particolare se ne rammentano i principali:

- l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo e di concluderlo con un provvedimento espresso (art. 2, co. 1, L. 241/90);
- l'obbligo di determinare per ciascun procedimento di competenza il termine entro cui lo stesso deve concludersi, ove detto termine non sia già stabilito per legge o per regolamento (art. 2, co. 2, L. 241/90);

- l'obbligo di motivare il provvedimento amministrativo indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie il che, nel campo disciplinare, si traduce nel motivare - ove necessario in forma scritta – la sanzione (che deve configurare in forma concisa e chiara esattamente l'infrazione commessa, indicando la disposizione violata e le circostanze di tempo e di luogo del fatto) come previsto dall'art. 3, co. 1, L. 241/90;
- l'obbligo di indicare nell'atto notificato al destinatario il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere (art. 3, co. 4, L. 241/90);
- l'obbligo di comunicare personalmente l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (art. 7 co. 1 e 8 co. 1 e 2, L. 241/90);
- l'obbligo di consentire la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione deve valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento (art.10 co.1, L.241/90)

GENERALITA'

3. Scopo del Regolamento d'Istituto.

I fatti di cronaca che hanno interessato la Scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998 così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della Scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde

assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento. La citata normativa, differentemente da quanto delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, si ispira al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura riparatoria/risarcitoria. In altre parole la sanzione irrogata deve tendere ad una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte; si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti riparare, ove possibile, il danno arrecato. Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5). In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso

introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria. Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La Scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la Scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti. I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare

commessa.

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

4. Campo di riferimento.

Le sanzioni oggetto del presente regolamento traggono origine da violazioni ai doveri propri degli studenti. Tali doveri sono elencati all'art. 3 del D.P.R. 249/98 e che, per completezza di trattazione, sono di seguito riportati.

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 (n.d.r. del D.P.R. citato);
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

○ Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Per maggiore chiarezza, un elenco non esaustivo di categorie passibili di sanzioni disciplinari può essere esplicitato come segue:

- mancanza ai doveri scolastici (come una abituale negligenza);
- mancanza di rispetto verso i compagni o altre persone;
- atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e/o produttiva della comunità scolastica;
- violazione delle norme dei regolamenti e delle norme di sicurezza;
- uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
- turbamento del regolare andamento della scuola.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Al di là degli aspetti disciplinari, sussiste l'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di procedere a denunciare all'Autorità Giudiziaria i reati di danneggiamento o furto ai danni di beni pubblici, per i reati commessi a scuola e perseguibili d'ufficio: lesioni con oltre 20 gg di prognosi; violenze sessuali su minori, furto, furto aggravato, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, violenza aggravata continuata (bullismo), aggressioni ai danni di operatori. Analogamente si dovrà segnalare la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti, i reati di oltraggio o diffamazione ai danni dell'Istituzione o di Organi di essa.

SULLE SANZIONI

5. Classificazione delle sanzioni.

Gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità, tali sono:

1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249/98 né dal D.P.R. n. 235/07, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento. Esse intendono ripristinare situazioni che costituiscono lievi violazioni alle norme di cui al precedente art. 4. Tali, con un concetto di proporzionalità sulla base del comportamento negligente e dell'eventuale recidività posta in essere, vengono sanzionate con:

- **richiamo verbale** da parte del docente o del dirigente scolastico;
- **avvertimento scritto:** mail ai genitori su registro elettronico di classe;
- **convocazione dei genitori** da parte della presidenza;
- **ammonizione scritta:** nota disciplinare irrogata dall'insegnante o dal dirigente scolastico tramite registro elettronico di classe e, nei casi più gravi, comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
- **riparazione del danno** o risarcimento monetario.

2. Provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottati secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 avente per oggetto "Modifiche all'art.4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249" e sono di seguito riepilogati.

- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla propria classe** (sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza).
- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8).**

Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

In particolare:

le sanzioni da 1 a 5 giorni possono essere adottate dal Consiglio di Classe ristretto alla sola componente docenti;

- le sanzioni da 6 a 15 giorni saranno comminate dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte

le componenti.

□ **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

□ devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

□ il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Gli accertamenti dovranno essere condotti senza interferire con l'operato

degli organi inquirenti della Magistratura.

□ **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** (Art. 4 - comma 9bis).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

□ devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

• non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni che determinano l'allontanamento dalla comunità scolastica, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo

studente di essere valutato in sede di scrutinio.

□ **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) Nei casi più gravi di quelli già indicati al terzo alinea ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

6. Elementi di valutazione.

Di seguito viene riportata una tabella che elenca per ogni infrazione le conseguenti possibili sanzioni disciplinari anche in funzione della recidività e l'indicazione dell'organo a cui risale la potestà sanzionatoria. Tale tabella deve essere considerata solo un compendio della possibile casistica e le sanzioni riportate hanno solo titolo indicativo e non esaustivo, significando che ogni caso deve essere valutato in funzione di molteplici aspetti come di seguito indicato.

Elementi di valutazione della gravità dei comportamenti posti in essere sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- la predisposizione dello studente a porre in essere comportamenti in antitesi con i regolamenti e le norme del vivere civile;
- il concorso nella mancanza di più studenti tra loro e la differenziazione del provvedimento anche sulla base dell'età degli studenti coinvolti;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

SUGLI ORGANI COMPETENTI A SANZIONARE

7. Potestà sanzionatoria.

Le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad applicarle sono:

- richiamo verbale (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- nota sul registro elettronico di classe (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- nota disciplinare su registro elettronico di classe con relativa mail ai genitori (può essere impartita dal Dirigente Scolastico);
- allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni (può essere imposto dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe); **di tale allontanamento verrà informato anche il Consiglio d'Istituto;**
- allontanamento dalle lezioni **fino al termine dell'anno scolastico (su deliberazione del Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe).**

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata di cui all'art.5, comma secondo, lett. c) dei D.Lgs. 297/94, di norma sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti dei

genitori e degli studenti. Tuttavia, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, esse avvengono, di norma, tra i soli membri dell'organo collegiale che sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti che coinvolgono le persone. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non è applicata.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica:

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici
- collaborazione con il personale ausiliario o altre attività a scopo sociale

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.

SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

8. L'accertamento delle mancanze disciplinari.

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

1. l'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. Ove l'infrazione sia tale da presupporre l'allontanamento anche temporaneo dall'istituto, tale comunicazione dovrà avere la forma scritta ed essere firmata dal Dirigente Scolastico.

2. **Nei casi di ammonizione in classe, di nota disciplinare sul registro elettronico di classe o sul libretto personale, la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe eventualmente insieme alle giustificazioni dello studente.** Chi dispone il provvedimento può chiedere al Dirigente Scolastico la convocazione dei genitori.

3. Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente accompagnato da un genitore se minore, di fronte

all'organo collegiale competente per la fase decisoria.

9. Il procedimento disciplinare.

Nel caso di applicazione di sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica il procedimento ha inizio con la contestazione orale degli addebiti, prosegue con l'esposizione, anch'essa orale, delle giustificazioni da parte dello studente e si conclude - tranne ovviamente per il richiamo verbale - con l'annotazione nei modi stabiliti nel precedente art. 5. Si precisa che i provvedimenti di ammonizione scritta, riparazione o risarcimento del danno ed il divieto di partecipazione a visite didattiche debbono sempre essere a firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dall'istituto il procedimento disciplinare si apre con la contestazione scritta degli addebiti (indicazione del fatto opportunamente circostanziato, che costituisce trasgressione disciplinare) che deve essere notificata alla famiglia ed allo studente entro massimo 5 gg. e deve contenere le informazioni riguardanti:

- il responsabile del procedimento, individuabile nella totalità dei casi nel Dirigente Scolastico;
- il tempo concesso a difesa indicando chiaramente il numero di giorni - normalmente 5 gg a partire dalla data della notifica dell'atto, derogabile in caso di particolari ragioni di urgenza - entro cui lo studente può presentare memorie difensive al Dirigente Scolastico;
- la data, l'ora ed il luogo di convocazione innanzi il collegio giudicante e la possibilità di farsi assistere da un genitore se minorenne.

L'organo competente, sentito lo studente e vagliate le eventuali memorie difensive, decide entro 5 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato. La decisione viene espressa dall'organo collegiale con votazione segreta volta a stabilire con il criterio della maggioranza assoluta se lo studente è meritevole o meno di essere allontanato dall'istituto; successivamente a seguito di discussione si deciderà l'entità temporale dell'allontanamento.

Qualora l'organo collegiale pervenga alla decisione di non doversi procedere all'allontanamento, formulerà una motivata proposta da sottoporre al Dirigente Scolastico con la quale si darà indicazione dei provvedimenti che si ritiene opportuno adottare nei confronti dello studente compresi nella casistica indicata all'art.5.

Il procedimento si conclude con la comunicazione della decisione, tale si compone di tre elementi necessari e indefettibili:

- la determinazione della sanzione irrogata;
- la motivazione della sanzione;
- le modalità per l'impugnazione della decisione

La comunicazione scritta deve essere fatta anche nel caso in cui la decisione consista nella volontà di non sanzionare.

SULL'IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

10. Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

In applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 235/07 che modifica l'art. 5 del D.P.R. 249/98, **contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.** All'uopo è costituito un Organo di Garanzia che valuterà la corretta applicazione della norma e del presente regolamento; lo stesso Organo decide, su richiesta degli studenti o di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'istituto a seguito dell'applicazione del D.P.R. 235/07 e del presente regolamento.

11. Composizione e attività dell'Organo di Garanzia (O.G.).

L'organo di garanzia di cui al precedente art. 10 è composto da:

- o un docente tratto dal Collegio dei docenti;
- o un genitore eletto nei Consigli di Classe e designato dal Comitato dei genitori;
- o uno studente eletto nei Consigli di Classe e designato dall'assemblea degli studenti rappresentanti;

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Dovranno inoltre essere designati un docente, un genitore ed uno studente in grado di subentrare ai titolari in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). L'O.G. viene rinnovato annualmente.

Le funzioni dell'O.G. sono anche riconducibili al:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni da presentare al Consiglio d'Istituto (a seguito delle indagini effettuate e delle discrepanze rilevate);
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza ai Docenti ad ai Consigli di Classe nella interpretazione del regolamento e nella definizione delle sanzioni.

In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno

alla scuola. Lo scopo primario è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

L'eventuale ricorso non sospende l'efficacia della sanzione, la sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.

Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso entro 30 giorni al Provveditore agli Studi.

Contro le sanzioni è ammesso ricorso entro 15 giorni, dalla data di notifica del provvedimento, davanti all'Organo di Garanzia che dovrà deliberare entro 20 giorni.

12. Organo di Garanzia Regionale.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse contro le violazioni della norma di legge anche contenute nei regolamenti degli istituti. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo. Tale organismo renderà il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

SULLA SALVAGUARDIA DELLA PRIVACY

13. Trattamento dei dati.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale che segue lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra. Le sanzioni disciplinari non sono considerate "dati sensibili" come inteso dal D.Lgs. 196/03 a meno che, nel testo, non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno originato il procedimento. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili salvaguardando l'identità e ogni tipologia di informazioni che potrebbero far risalire all'identità delle persone coinvolte; all'uopo si utilizza la formula "omissis" in ogni caso le procedure da seguire debbono essere rispettose del disposto del D.Lgs. 196/03 e del DM 306/07.

14. Accesso agli atti.

L'accesso agli atti che hanno formato la decisione del procedimento disciplinare, è un'azione che può essere esercitata nei modi stabiliti dalla legge - segnatamente dalla L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/05 -

da parte di chi ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività disciplinare condotta, negando l'accesso solo ove si rivelasse lo scopo di esercitare una mera azione esplorativa e di controllo dell'azione amministrativa.

Macro area infrazione : MANCANZA AI DOVERI SCOLASTICI					
Descrizione infrazione		Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
				Senza recidiva	Con recidiva
1	Assenza non giustificata	Richiamo verbale Telefonata ai genitori	Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico
2	Ritardo nell'ingresso a scuola	Richiamo verbale	mail ai genitori su registro elettronico Telefonata ai genitori	Docente	Dirigente scolastico
3	Rientro in classe dopo il suono della campanella	Richiamo verbale	Avvertimento scritto	Docente	Dirigente scolastico
4	Allontanamento dall'istituto non autorizzato	Nota disciplinare sul registro Telefonata genitori	Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico
5	Allontanamento dal luogo di svolgimento delle attività didattiche non autorizzato	mail ai genitori su registro elettronico	nota disciplinare sul registro Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico

5a	Dimenticanza badge	Richiamo verbale	Nota disciplinare sul registro	Docente	Coordinatore
6	Smarrimento del libretto personale, verifiche, libri dell'istituto o altro materiale didattico fornito dall'istituto	Nota disciplinare sul registro Pagamento danno	Voto condotta Pagamento danno	Dirigente scolastico	

Macro area infrazione : MANCANZA DI RISPETTO VERSO I COMPAGNI, I DOCENTI E ALTRE PERSONE DELL'AMBITO SCOLASTICO					
Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione		
			Senza recidiva	Con recidiva	
7	Disturbo durante le lezioni	Richiamo verbale	mail ai genitori su registro elettronico Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
8	Utilizzo di un linguaggio scorretto od offensivo	mail ai genitori su registro elettronico Telefonata ai genitori	Nota disciplinare sul registro Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico

9	Mancanza di rispetto dell'ordine e della pulizia di aule, palestre, laboratori e spazi comuni	Richiamo verbale	Comunicazione ai genitori mail ai genitori su registro elettronico Voto condotta	Docente Personale ATA	Dirigente scolastico
10	Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	Richiamo verbale	mail ai genitori su registro elettronico Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
11	Consumo di bevande e cibo durante le lezioni	Richiamo verbale	mail ai genitori su registro elettronico Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
12	Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola	Convocazione genitori Richiamo verbale	mail ai genitori su registro elettronico Convocazione genitori Voto condotta	Docente Consiglio di classe	Dirigente scolastico

13	Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola attraverso l'utilizzo di social network, web, blog...	Convocazione genitori mail ai genitori su registro elettronico Voto condotta Sospensione ≤ 15 gg	Ulteriore sospensione Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio di classe
14	Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola	Sospensione ≤ 15 gg Convocazione genitori Voto condotta	Ulteriore sospensione Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio di classe
15	Danneggiamento volontario o incuria di cose appartenenti a compagni, docenti, altre persone della scuola e all'istituto	Sospensione ≤ 15 gg Convocazione genitori Voto condotta Con ripristino del danno causato	Ulteriore sospensione Convocazione genitori Voto condotta Con ripristino del danno causato	Consiglio di classe	Consiglio di classe

Macro area infrazione : MANCANZE COMPORTAMENTALI					
Descrizione infrazione		Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
				Senza recidiva	Con recidiva
16	Comportamento esterno lesivo all'immagine dell'istituto	Nota disciplinare sul registro Telefonata ai genitori Voto condotta Sospensione da 1 a 3 gg	Convocazione genitori Voto condotta Sospensione ≤ 15gg (nei casi più gravi)	Consiglio di classe Dirigente scolastico	Dirigente scolastico
17	Giustificazione di assenze con firma contraffatta	Nota disciplinare sul registro Telefonate ai genitori	Convocazione genitori Voto condotta	Coordinatore di classe	Dirigente scolastico

18	Contraffazione di verifiche, manomissione (falsificazioni, cancellature, correzioni non autorizzate) del libretto individuale o di altre forme di comunicazione con la famiglia Danneggiamento di documenti	mail ai genitori su registro elettronico Telefonata ai genitori	Nota disciplinare sul registro Convocazione genitori Voto condotta	docente	Dirigente scolastico
19	Violazione del divieto di introduzione e di uso di materiali e oggetti non consentiti	mail ai genitori su registro elettronico	Nota disciplinare sul registro Convocazione genitori Voto condotta	docente	Dirigente scolastico
20	Introduzione di oggetti atti a offendere (coltelli, bastoni, ecc.).	Sospensione \leq 15gg Convocazione genitori Voto condotta	Ulteriore sospensione Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di Classe	Consiglio di istituto
21	Possesso/Usa di sostanze alcoliche o stupefacenti	Convocazione genitori Voto condotta Sospensione \leq 15gg	Ulteriore sospensione	Dirigente scolastico Consiglio di Classe	Consiglio di istituto

22	<p>Oltraggio e vilipendio dei simboli dello Stato, della Repubblica e delle sue istituzioni</p> <p>Oltraggio e vilipendio a etnie, religioni e comportamenti razzisti, xenofobi, sessisti e omofobi</p>	<p>Convocazione genitori Voto condotta</p>	<p>Sospensione \leq 15gg Convocazione genitori Voto condotta</p>	<p>Dirigente scolastico</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
23	<p>Comportamento intimidatorio nei confronti di altri studenti, dei docenti, del personale della scuola o di altri</p>	<p>Sospensione \leq 15gg Convocazione genitori Voto condotta</p>	<p>Ulteriore sospensione Convocazione genitori Voto condotta</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Consiglio di istituto</p>
24	<p>Spaccio di sostanze stupefacenti</p>	<p>Sospensione \leq 15gg Convocazione genitori Voto condotta</p>	<p>Sospensione \geq 15gg E nei casi più gravi allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>Consiglio di classe</p>	<p>Consiglio di istituto</p>

25	Furto di oggetti e materiale dell'istituto, dei compagni e dei docenti	mail ai genitori su registro elettronico Convocazione genitori Voto condotta Ripristino del danno (per materiale dell'istituto)	Sospensione ≤ 15gg Convocazione genitori Voto condotta Ripristino del danno (per materiale dell'istituto)	Dirigente scolastico Consiglio di classe	Consiglio di Classe
26	Comportamento scorretto nel corso di visite, viaggi o attività esterne	mail ai genitori su registro elettronico Convocazione genitori Voto condotta	Convocazione genitori Nota disciplinare sul registro Voto condotta Esclusione da viaggi e visite	docente	Dirigente scolastico

Macro area infrazione : MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI					
Descrizione infrazione		Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
				Senza recidiva	Con recidiva
27	Violazione delle disposizioni di sicurezza	Richiamo verbale	mail ai genitori su registro elettronico Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
28	Uso di telefono cellulare o di altri strumenti elettronici se non autorizzati	Sequestro mail ai genitori su registro elettronico	Nota disciplinare sul registro Convocazione genitori Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
29	Violazione della privacy nell'uso fotografico con cellulari o con riprese audio/video	mail ai genitori su registro elettronico Convocazione genitori Sospensione ≤ 15gg in base alla gravità dell'episodio Voto di condotta	Nota disciplinare sul registro Convocazione genitori Ulteriore sospensione	Dirigente scolastico Consiglio di classe	Dirigente scolastico Consiglio di classe
30	Mancata osservanza alle norme che regolamentano l'uso di attrezzature scolastiche e laboratori	Richiamo verbale	Nota disciplinare sul registro Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico

31	Mancata osservanza alle norme igienico-sanitarie predisposte per il contenimento del contagio da Covid-19	Richiamo verbale	mail ai genitori su registro elettronico Convocazione genitori Voto di condotta	Docente	Dirigente scolastico
32	Fumare negli ambienti chiusi e aperti (cortili, parcheggi, impianti sportivi) di pertinenza della scuola, comprese le sigarette elettroniche. Fumare durante gli spostamenti dall'istituto verso mete oggetto di progetti didattici e ritorno. (Decreto legge 12 settembre 2013/104)	Richiamo verbale mail ai genitori su registro elettronico Applicazione sanzione pecuniaria prevista dalla legge	Nota disciplinare sul registro Convocazione genitori Voto di condotta Applicazione sanzione pecuniaria prevista dalla legge	Docente	Dirigente scolastico

33	Utilizzo non autorizzato di ascensori, montacarichi, scale di emergenza	Richiamo verbale	mail ai genitori su registro elettronico Voto di condotta	Docente	Dirigente scolastico
34	Sostare durante le ricreazioni negli spazi dedicati ai parcheggi	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente	Docente di sorveglianza
35	Inosservanza delle regole di NETIQUETTE per attività di didattica a distanza(vedi allegato A)	Richiamo verbale Mail ai genitori sul registro elettronico	Nota disciplinare Voto di condotta	Docente	Docente
36	Inosservanza delle norme igienico-sanitarie previste dal regolamento gestione emergenza Covid 19	Richiamo verbale Mail ai genitori sul registro elettronico	Nota disciplinare Sanzione pecuniaria (fare riferimento alla normativa in vigore al momento dell'infrazione) Voto di condotta	Docente	Dirigente scolastico



Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

Approvato dal Collegio docenti in data 31 agosto 2020.
Aggiornato dal Collegio docenti in data 25 ottobre 2021.

SANTAGIULIA
HDEMA
DI BELLE ARTI


FOPPA
LICEO ARTISTICO


**ISTITUTO
PIAMARTA**

CFP
FRANCESCO LONATI
Centro Formazione Professionale



**CENTRO LINGUISTICO CULTURALE
SAN CLEMENTE**

Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale - ONLUS
Via Cremona 99 - 25124 Brescia
Tel. 030 3770554 r.a. - Fax 030 3776740 - www.foppagroup.it

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02049080175 - REA 291386
Iscrizione Albo Nazionale delle Cooperative n° A142555

